
Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 154 dell'11 febbraio 2020
"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva"

Art. 1 *(Finalità)*

L'articolo 1 delinea le finalità della legge, le quali sono volte alla promozione di interventi per il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale di cui all'articolo 2.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *(Destinatari)*

L'articolo definisce i destinatari della legge: persone sorde e sordocieche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *(Interventi in ambito scolastico e formativo)*

L'articolo indica gli interventi, da attuare in ambito scolastico e formativo, per i quali viene prevista la concessione di contributi.

Effetti finanziari:

Gli interventi, se previsti dal programma di cui all'articolo 8, sono finanziati, per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 11 e, per gli anni successivi, nei limiti delle risorse annualmente stanziati con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Art. 4
(Accesso all'informazione)

L'articolo indica le azioni e le misure da attuare al fine di facilitare l'informazione ai soggetti indicati all'articolo 2.

Effetti finanziari: la Regione finanzia le azioni e le misure suindicate, se previste dal programma di cui all'articolo 8, per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 11 e, per gli anni successivi, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Art. 5
(Accesso ai servizi sanitari)

L'articolo dispone che gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato per favorire la fruizione dei servizi di propria competenza ai soggetti previsti all'articolo 2.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Interventi di sensibilizzazione e formazione)

L'articolo prevede la concessione di contributi per il finanziamento di specifici interventi volti all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione.

Effetti finanziari: la Regione concede contributi per gli interventi suindicati, se previsti dal programma di cui all'articolo 8, per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 11 e, per gli anni successivi, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Art. 7
(Soggetti beneficiari)

L'articolo definisce i soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Programma degli interventi)

L'articolo prevede l'approvazione annuale del programma degli interventi da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario; lo stesso programma indica, in particolare, gli interventi e le misure prioritari.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina la clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

L'articolo stabilisce i tempi per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del primo programma degli interventi previsto all'articolo 8.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti di spesa per l'anno 2020 in euro 40.000,00; rinvia alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive,

trattandosi di spesa a carattere continuativo non obbligatoria.

Effetti finanziari: per l'anno 2020 la spesa pari a euro 40.000,00 trova copertura nelle risorse iscritte a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022.

Di seguito la sintesi degli effetti finanziari:

Spesa prevista						COPERTURA							
MIS.	PROG	CAP.	COMPE-TENZA 2020	COMPE-TENZA 2021	COMPE-TENZA 2022	MIS-SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2020	COMPE-TENZA 2021	COMPE-TENZA 2022	Anni suc-cessivi
12	02	NI	40.000,00	LEGGE DI BILANCIO	LEGGE DI BILANCIO	01	03	2010310011	Fitto locali – spesa obbligatoria	678.878,88	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Legge di bilancio